

N. 914

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CIRAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1996

Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari

ONOREVOLI SENATORI. - Accertato che lo stato della giustizia è in una situazione di emergenza, non riuscendo a far fronte alla sempre crescente domanda che viene avanzata dai cittadini, è arrivato il momento di operare seriamente per farvi fronte e quindi dare le giuste risposte alla collettività.

Bisogna necessariamente fare la giusta premessa e considerazione sull'attività prestata dalla magistratura onoraria che sovente viene chiamata a sopperire alla carenza di organico di magistrati togati, assicurando in tal modo la funzionalità di molte sezioni od uffici che altrimenti resterebbero paralizzati.

Con la soppressione delle preture mandamentali e la creazione di sezioni distaccate, ove il magistrato togato si reca una o due volte al mese e soltanto per la celebrazione delle udienze, la presenza del vice pretore è indispensabile perchè assicura la funzionalità di tali sezioni, curando la molteplicità di affari che vi si trattano (volontaria giurisdizione, convalida di ricoveri ospedalieri, tutele di minori e interdetti, ispezione degli istituti ove sono ricoverati i minori, verifica dello stato civile, emissione di provvedimenti urgenti anche di natura contenziosa, rogatorie civili eccetera), ancora esercitando sotto l'aspetto amministrativo il controllo del personale, eccetera.

Quindi, le funzioni della magistratura onoraria, stante la conclamata e cronica carenza in organico di magistrati togati, è ritenuta essenziale e indispensabile al fine di assicurare la funzionalità di molte sezioni. A riprova di ciò molti di questi vice pretori, nella predisposizione dei calendari giudiziari, sono inseriti organicamente per la celebrazione delle udienze.

L'attività della magistratura onoraria è integrativa e sostitutiva nello stesso tempo dei magistrati ordinari essendo venuta meno la supplenza. Perchè se non ci fossero i vice

pretori onorari molte sezioni di pretura potrebbero chiudere e, quindi, non dare le risposte di giustizia che diuturnamente i cittadini avanzano.

Ancora con la modifica al codice di procedura penale che ha visto aumentata notevolmente la competenza per valore del pretore, l'afflusso dei procedimenti si è incrementato notevolmente e, quindi, stante la carenza dei magistrati togati, sono i vice pretori onorari che hanno visto aumentare il loro carico di lavoro e cercato, con spirito di abnegazione e di sacrificio, di farvi fronte.

Si ritiene, pertanto, sia arrivato il momento di motivare questi professionisti dando loro il giusto riconoscimento sotto l'aspetto economico-previdenziale, assicurando in tal modo al «pianeta giustizia» delle professionalità sperimentate e provate senza la quale ci sarebbe una paralisi totale.

Al fine di uscire dall'emergenza, si ritiene sia arrivato il momento di dare il giusto riconoscimento a questi professionisti, motivandoli ulteriormente onde non disperdere queste professionalità tanto utili ed indispensabili in ispecie in un momento così delicato e particolare. D'altronde non è facile reclutare del personale qualificato e preparato pronto ad operare se non dopo avere eseguito il prescritto tirocinio e, quindi, con ulteriore perdita di tempo prezioso.

L'attività di questi vice pretori ordinari potrà facilmente essere verificata a mezzo monitoraggi da parte dei vari consiglieri pretori dirigenti e, quindi, conclamato che gli stessi hanno operato seriamente e proficuamente, trasformare il loro decreto di nomina a tempo indeterminato, assicurando loro il giusto trattamento economico che potrà essere ragguagliato e parificato a quello in atto goduto dai magistrati di

tribunale, al fine di renderli economicamente indipendenti ed invulnerabili.

Utilizzando a tempo pieno questi professionisti certamente faremo fronte alle esigenze della magistratura: non solo, ma con l'impiego di questi magistrati avremmo la disponibilità di molti magistrati togati che potranno essere utilizzati in settori più delicati, coprendo in tal modo il vuoto di organico e assicurare la funzionalità di settori delicati ed importanti dando la giusta risposta alle aspettative della collettività.

È finito il tempo di pensare che dei professionisti si dedichino anima e corpo al «pianeta giustizia» animati soltanto da spirito di servizio anche perchè il tenore della vita, il costo della stessa e le molteplici esigenze della vita moderna non lo consentono, e quindi occorre assicurare loro il giusto trattamento economico che li renda economicamente indipendenti.

Quindi è venuto il tempo di operare seriamente al fine di assicurarci dei professionisti validi, preparati e qualificati che hanno solamente bisogno di essere motivati e non mortificati. Come evidenziato, non si tratta di reclutamento straordinario ma soltanto di mantenimento in servizio, senza minimamente andare ad invadere il campo della magistratura togata. Infatti, se i magistrati onorari vorranno accedere ai ruoli ordinari dovranno partecipare ai concorsi che andranno ad espletarsi.

Quanto sopra anche in considerazione che si tratta di un rapporto sinallagmatico al quale ad una prestazione deve corrispondere un giusta controprestazione, tenuto conto che i vice pretori ordinari sono esposti pure alle responsabilità previste dalla legge 13 aprile 1988, n. 117.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1996, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il settantaduesimo anno di età, a condizione che, alla data suindicata:

a) abbiano esercitato le funzioni giudiziarie senza demerito;

b) non esercitino, nè abbiano esercitato durante l'incarico, la professione forense;

c) siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno nei ruoli della magistratura e non abbiano superato il cinquantesimo anno di età;

Art. 2.

1. I magistrati onorari di cui alla presente legge:

a) conservano tale *status* e l'incarico a tempo indeterminato presso la sede di servizio della pretura circondariale e fino al settantaduesimo anno di età;

b) non avranno diritto alla progressione di carriera e potranno accedere nei ruoli ordinari della magistratura previa partecipazione ai concorsi pubblici che saranno banditi.

2. Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato, di fronte a comprovati comportamenti che ne pregiudichino la continuità.

Art. 3.

1. Ai magistrati onorari di cui alla presente legge è corrisposto il trattamento economico e previdenziale spettante ai magistrati di tribunale con tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria.

Art. 4.

1. Agli oneri finanziari conseguenti all'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli dello stato di previsione di spesa del ministero di grazia e giustizia relativi a stipendi e assegni fissi.

Art. 5.

1. L'accertamento dei requisiti richiesti dall'articolo 1 e dell'attività prestata avverrà a mezzo di attestazioni da rilasciarsi da parte del consigliere pretore dirigente la pretura circondariale presso la quale i magistrati onorari prestano servizio, con appositi prospetti statistici indicanti gli affari trattati e le udienze tenute, nonché il comportamento tenuto e la professionalità dimostrata nell'assolvimento dell'incarico.

